

Deliberazione 3 dicembre 2010 – ARG/elt 226/10

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei flussi informativi necessari ai fini dell'applicazione della disciplina dello scambio sul posto

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 dicembre 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (Testo Integrato Vendita - TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Trasporto - TIT);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto - TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, VIS 46/10 (di seguito: deliberazione VIS 46/10);

- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, VIS 175/10 (di seguito: deliberazione VIS 175/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, VIS 176/10 (di seguito: deliberazione VIS 176/10).

Considerato che:

- sono pervenute all’Autorità numerose segnalazioni da parte di utenti dello scambio in cui i medesimi utenti lamentano ritardi e presunte disfunzioni nell’erogazione del servizio di scambio sul posto;
- con la deliberazione VIS 46/10, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di scambio sul posto (di seguito: l’Istruttoria);
- nell’ambito dell’Istruttoria sono state acquisite informazioni relative al servizio di scambio sul posto erogato dal GSE, sia in via diretta dallo stesso GSE che da altri soggetti interessati; gli esiti dell’Istruttoria sono riportate nel documento “Relazione in esito all’istruttoria conoscitiva in merito alle modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto”, allegato alla deliberazione VIS 175/10 (di seguito: Relazione);
- dalla Relazione:
 - appare un sostanziale ritardo, da parte delle imprese distributrici e, soprattutto, da parte delle imprese di vendita, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie per l’erogazione del servizio di scambio sul posto;
 - traspare un sostanziale ritardo nell’implementazione, da parte del GSE, di adeguati portali informatici per la raccolta e la gestione delle misure e dei dati necessari per l’erogazione dello scambio sul posto;
 - emerge una disfunzionale applicazione del Testo Integrato dello Scambio sul Posto particolarmente diffusa;
 - emerge che, in seguito dell’avvio dell’istruttoria conoscitiva da parte dell’Autorità, si è assistito ad una progressiva implementazione del Testo Integrato dello Scambio sul Posto:
 - a) sia da parte del GSE, che ha migliorato la gestione e l’utilizzo dei propri portali informatici;
 - b) sia da parte delle imprese distributrici e delle società di vendita, che hanno iniziato a trasferire al GSE i dati di misura e le informazioni anagrafiche necessarie;
- poiché, con riferimento al 2009, dalla Relazione emergeva il protrarsi delle disfunzioni riscontrate, l’Autorità, con la deliberazione VIS 176/10, ha ordinato agli operatori coinvolti la cessazione delle predette disfunzioni ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- quanto sopra pone l’esigenza di introdurre strumenti idonei a garantire l’adempimento della disciplina del Testo Integrato dello Scambio sul Posto, anche mediante la precisazione delle responsabilità degli operatori rispetto alle fisiologiche situazioni di ritardo attualmente non regolate, nonché l’introduzione di un adeguato monitoraggio;
- inoltre, la Relazione evidenzia criticità con riferimento:
 - alla regolazione dei flussi informativi strumentali all’onere sostenuto dall’utente dello scambio,

- ad alcuni aspetti applicativi contenuti nelle regole tecniche predisposte dal GSE ai sensi dell'articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto;
- le misure di semplificazione volte a soddisfare le esigenze di cui ai precedenti due alinea, possono essere adottate dall'Autorità anche senza procedere alla consultazione di cui all'articolo 4 della deliberazione GOP 46/09, in quanto si tratta di disposizioni attuative di precedenti atti di regolazione sottoposti a consultazione;
- invece, con riferimento alle esigenze di monitorare gli adempimenti del TISP e regolarne i fisiologici ritardi, l'eventuale applicazione delle garanzie partecipative di cui alla predetta deliberazione GOP 46/09 richiederebbe tempi tali da consentire l'adozione dei necessari interventi solo con effetto dall'anno 2012;
- in conseguenza di quanto sopra, con riferimento al conguaglio degli anni 2010 e 2011, dovrebbe applicarsi la disciplina del TISP attualmente vigente, con la conseguente incertezza per gli operatori sottoposti ai relativi adempimenti nei casi di ritardo; limitatamente a tali periodi, pertanto, un'eventuale consultazione si porrebbe in contrasto con l'esigenza di un intervento urgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione GOP 46/09.

Ritenuto che:

- al fine di semplificare i flussi nel calcolo dell'onere sostenuto dall'utente dello scambio, per il calcolo del termine O_{PR} di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera c), del Testo Integrato dello Scambio sul Posto, relativo all'anno solare precedente, sia opportuno prevedere che le imprese di vendita considerino la somma dei totali delle bollette emesse nell'anno solare di riferimento, anziché la somma dei totali di competenza dell'anno medesimo;
- sia opportuno che il GSE ridefinisca le modalità per l'erogazione in acconto del contributo in conto scambio, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) il contributo in conto scambio in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
 - b) è possibile prevedere condizioni per l'ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l'erogazione di uno dei contributi in conto scambio in acconto avvenga contestualmente all'erogazione del contributo in conto scambio a conguaglio;
 - c) il contributo in conto scambio viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l'unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
 - d) il valore in acconto del contributo in conto scambio è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio;
- sia opportuno modificare il Testo Integrato dello Scambio sul Posto coerentemente con quanto evidenziato nei precedenti punti;
- sia opportuno prevedere che il GSE aggiorni le regole tecniche di cui all'articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto tenendo conto di quanto evidenziato nei

precedenti punti e al fine di razionalizzare i flussi informativi oltre che i portali informatici per l'acquisizione dei dati; e che il GSE ridefinisca le proprie modalità di comunicazione agli utenti dello scambio al fine di migliorare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse;

- sia opportuno introdurre indicatori atti a verificare la tempestività nell'adempimento degli obblighi del Testo Integrato dello Scambio sul Posto, da parte delle imprese distributrici, società di vendita e GSE, al fine di regolare adeguatamente le rispettive responsabilità nei casi di ritardo;
- per garantire l'effettiva tutela di tali finalità, con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2010 e 2011, sia necessario e urgente, limitatamente a tali periodi:
 - a) definire indicatori e termini al fine di verificare l'adempimento:
 - degli obblighi, per le imprese distributrici e le società di vendita, di trasmettere al GSE i dati di misura e le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per i predetti anni;
 - degli obblighi, per il GSE, di pubblicare i valori dei contributi in conto scambio nonché di corrispondere il relativo contributo per lo scambio sul posto;
 - b) prevedere un termine ultimo entro il quale devono essere completati gli adempimenti tardivi, consentiti dagli indicatori di cui alla lettera a);
 - c) introdurre uno specifico sistema di monitoraggio, limitato all'adempimento dei principali indicatori; il rispetto delle restanti previsioni sarà verificato nell'ambito del normale esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dell'Autorità

DELIBERA

1. di modificare il Testo Integrato dello Scambio sul Posto nei punti di seguito indicati:
 - all'articolo 4, comma 4.2, lettera c), al termine della frase "Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto" sono aggiunte le parole ", ed è pari alla somma dei totali delle bollette emesse nell'anno solare di riferimento".
 - all'articolo 6, dopo il comma 6.2, è inserito il seguente:

"6.3 La regolazione in acconto di cui al comma 6.2 viene effettuata nel rispetto dei seguenti principi:

 - a) il contributo in conto scambio in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
 - b) è possibile prevedere condizioni per l'ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l'erogazione di uno dei contributi in conto scambio in acconto avvenga contestualmente all'erogazione del contributo in conto scambio a conguaglio;
 - c) il contributo in conto scambio viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l'unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
 - d) il valore in acconto del contributo in conto scambio è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il

valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.”

2. di prevedere che il GSE aggiorni le regole tecniche di cui all'articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto tenendo conto di quanto evidenziato nel precedente punto 1 e al fine di razionalizzare i flussi informativi oltre che i portali informatici per l'acquisizione dei dati e che le trasmetta all'Autorità entro il 15 gennaio 2011, ai fini della verifica; di prevedere altresì che il GSE ridefinisca le proprie modalità di comunicazione agli utenti dello scambio al fine di migliorare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.
3. di prevedere che, ai fini dell'erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per gli anni 2010 e 2011 e dell'adempimento agli articoli 4, 5 e 9 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto, nonché allo schema di convenzione definito dal GSE ai sensi dell'articolo 3 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto:
 - a) le imprese distributrici trasmettano al GSE i dati di misura necessari ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto, in numero almeno pari a:
 - a1) il 90% di quelle da trasmettere entro la scadenza fissata dall'articolo 9, comma 1, del Testo Integrato dello Scambio sul Posto;
 - a2) il 99% di quelle complessivamente necessarie entro:
 - il 31 marzo 2011 ai fini del conguaglio per l'anno 2010;
 - il 31 marzo 2012 ai fini del conguaglio per l'anno 2011,
 - a3) il numero mancante, per ciascun anno, rispetto a quello trasmesso in adempimento della lettera a2), rispettivamente, entro il 30 giugno 2011 e il 30 giugno 2012;
 - b) le società di vendita trasmettano al GSE le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto, in numero almeno pari a:
 - b1) il 99% di quelle complessivamente necessarie entro:
 - il 31 marzo 2011 ai fini del conguaglio per l'anno 2010;
 - il 31 marzo 2012 ai fini del conguaglio per l'anno 2011,
 - b2) il numero mancante, per ciascun anno, rispetto a quello trasmesso in adempimento della lettera b1), rispettivamente, entro il 30 giugno 2011 e il 30 giugno 2012;
 - c) il GSE pubblichi i valori del contributo in conto scambio per almeno:
 - c1) il 96% degli utenti dello scambio sul posto attivi nell'anno entro:
 - il 15 maggio 2011 ai fini del conguaglio per l'anno 2010;
 - il 15 maggio 2012 ai fini del conguaglio per l'anno 2011,
 - c2) i valori mancanti, per ciascun anno, rispetto a quelli pubblicati in adempimento della lettera c1), rispettivamente, entro il 31 agosto 2011 e il 31 agosto 2012;
 - d) il GSE eroghi il contributo in conto scambio ad almeno:
 - d1) il 96% degli utenti dello scambio sul posto attivi nell'anno entro:
 - il 30 giugno 2011 ai fini del conguaglio per l'anno 2010;
 - il 30 giugno 2012 ai fini del conguaglio per l'anno 2011,

- d2) il numero mancante, per ciascun anno, rispetto a quello per cui sono stati erogati i contributi in adempimento alla lettera d1), rispettivamente, entro il 30 settembre 2011 e il 30 settembre 2012.
4. di prevedere che il GSE trasmetta all'Autorità:
- a) entro il 30 aprile 2011 e 2012, un rapporto che evidenzi, per ogni impresa distributrice, il numero di dati di misura complessivamente necessari ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 e il numero di misure trasmesse al GSE entro i termini di cui al punto 3, lettera a2);
 - b) entro il 30 aprile 2011 e 2012, un rapporto che evidenzi, per ogni società di vendita, il numero delle informazioni necessarie ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 e il numero delle informazioni trasmesse al GSE entro i termini di cui al punto 3, lettera b1);
 - c) entro il 15 luglio 2011 e 2012, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro i termini di cui al punto 3, lettera c1), nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro i termini di cui alla lettera d1) del medesimo punto 3.
5. ferma restando l'applicazione della disciplina di cui ai punti precedenti, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di fissare al 31 gennaio 2011 il termine entro cui gli operatori interessati possono presentare osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione GOP 46/09;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.

3 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis